

ASSOCIAZIONE AL NOOR – ETS ODV

Via C. Livì 5/7/9 – 59100 Prato (PO)

Codice Fiscale 92099830488

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/04/2023

In data 24 aprile 2023, alle ore 21,00, si è riunita l'assemblea straordinaria, presso la sede dell'associazione in Prato Via C. Livì 5/7/9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo Settore”;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor KASHIF WASEEM e con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. USMAN AHMED.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria, avendo verificato con il segretario tutti gli associati, sia in collegamento on line che presenti, come da foglio presenze tenuto agli atti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo Settore”.

Il Presidente informa i presenti che per il completamento dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore si rendono necessarie delle modifiche.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità ed interezza.

L'assemblea, **all'unanimità** delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,05, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Kashif Waseem



Il segretario verbalizzante

Usman Ahmed



2

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 16/05/2023
N. 628 Mod. 5 €
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



STATUTO
ASSOCIAZIONE AL NOOR – ETS ODV



ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), un'associazione avente la seguente denominazione:

"*Associazione AL NOOR-ETS ODV*", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel *Comune di Prato* e con *durata illimitata*.

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha *scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività d'interesse generale*, di cui all'art. 5 del *Codice del Terzo settore*, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative* di particolare interesse *sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontario e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (*lettera "i" art.5 Dlgs 117/2017*);
- interventi di tutela e valorizzazioni del *patrimonio culturale* e del *paesaggio*, ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42* e successive modificazioni
- (*lettera "f" art.5 Dlgs 117/2017*)

L'associazione ha in particolare lo scopo di promuovere i principi della cultura e religione islamica e della solidarietà umana e spirituale, diffondere gli ideali di libertà, democrazia fratellanza senza alcuna discriminazione religiosa, razziale e operare a favore di una reciproca comprensione e cooperazione tra i popoli. Per perseguire queste attività d'interesse generale, l'associazione si propone di:

- Promuovere la creazione di centri di cultura e religiosa, biblioteche e sale di lettura, centri di aggregazione giovanile ed altre iniziative rivolte al promuovere la socialità e l'integrazione, nonché ogni iniziativa volta ad accrescere l'istruzione e l'educazione delle persone;
- agevolare e sostenere iniziative nel campo educativo ed artistico attraverso corsi educativi professionali di lingua e alfabetizzazione;
- organizzare (e favorire la partecipazione) seminari ed incontri ed altre attività di socializzazione o ricreative in particolare rivolte ai giovani, anche con l'istituzione di borse di studio e sovvenzioni;
- organizzare congressi, convegni, tavole rotonde e dibattiti di confronto costruttivo e di approfondimento;
- promuovere gli scambi di conoscenze, d'informazione e di cultura in ogni modo utilizzando tutti i mezzi di comunicazione inclusa la rete internet, invitando al rispetto delle leggi vigenti nel paese, in cui ha sede l'associazione;
- rafforzare la fratellanza e lo spirito di reciproco rispetto tra le comunità islamica e le altre presenti sul territorio nonché con gli enti e amministrazioni pubbliche locali proponendosi nei loro confronti come interlocutore di riferimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del *Codice del Terzo settore*, le *attività diverse* da quelle d'interesse *generale, secondarie e strumentali* rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

hifae

act

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico, sia attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti del Terzo settore*, senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al *Consiglio Direttivo*, una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del Nome, Cognome, Residenza, Data e Luogo di nascita, Codice Fiscale, recapiti telefonici indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il *Consiglio direttivo* delibera sulla domanda entro 30 giorni secondo *i criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del *Consiglio Direttivo*, nel libro degli associati

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART.5

(Perdita della qualifica dell'associato)

La qualifica dell'associato si perde in caso di: *morte, recesso, o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente gli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al *Consiglio Direttivo*, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I *Diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (117/2017 e successive modifiche)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7

(Assemblea)

Nell'assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, dal almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un *voto*. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. Si applicano i co 4 e 5, art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (avviso sul sito internet associativo nonché lettera con ricevuta di ritorno oppure lettera a mano, oppure e-mail), contenente il



luogo, la data e l'ora di prima ed eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio d'esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati aventi diritto, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni circa la vendita, l'acquisto, la permuta, l'ipoteca di beni immobili nonché l'autorizzazione al Consiglio direttivo a prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e a firmare cambiali passive a carico dell'associazione saranno valide se prese con le maggioranze stabilite per l'assemblea ordinaria di *prima convocazione* sia ai fini del quorum costitutivo che a quello deliberato.

Per modificare lo Statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza del 2/3 associati aventi diritto, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, occorre convocare un'assemblea straordinaria e il voto favorevole del 3/4 degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso d'impegno del Presidente sarà il vicepresidente a dirigere l'assemblea o in caso di assenza, da una persona eletta dai presenti tra gli intervenuti. Il segretario dell'associazione redige il verbale delle adunanze assembleari. L'Assemblea stessa nomina due scrutatori se necessario che coadiuvano il presidente ed il segretario.

ART.8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi *revocato* con motivazione.

Le riunioni sono convocate normalmente dal presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri del direttivo. Le riunioni del Consiglio direttivo saranno tenute nella sede sociale o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è convocato dal

Presidente mediante lettera raccomandata postale o a mano, e-mail ovvero altro mezzo idoneo che attesti la ricezione della convocazione da parte del consigliere.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere, alla prima riunione dopo le elezioni, il Presidente, Il Segretario, Il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 10, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6. art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario del Consiglio Direttivo è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e esplica le attività esecutive che si rendano opportune per il funzionamento dell'associazione. Cura tutti i verbali delle adunanze di Assemblea e Consiglio direttivo ed il libro soci e volontari dell'associazione.

Il Tesoriere è *eletto* dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione.

ART.11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'*adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto finanziamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi da altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche* necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse* quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART.16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il registro unico nazionale del terzo settore.

ART.17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dal segretario dell'associazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dal segretario dell'associazione.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea* in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal segretario dell'associazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dal segretario dell'associazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dallo stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.



ART.18

(Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono tramite l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietato rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso *il numero dei lavoratori* impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento dell'associazione*, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o *più liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore)* e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Fas', is written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Fas', is written at the bottom center of the page.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Fas', is written at the bottom right of the page.